

COMUNE DI CINTE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n° 05 del 20/02/82

Art. 1

- Smaltimento delle acque di scarico -

E' fatto obbligo ad ogni proprietario di immobile, a qualunque uso adibito, di provvedere per lo smaltimento delle acque di scarico bianche e nere secondo le norme del presente regolamento.

Si considerano acque bianche quelle meteoriche provenienti da tetti, terrazze, cortili, giardini e da qualsiasi altra area scoperta nonchè quelle scaricate da piscine, vasche e serbatoi di acqua potabile.

Si considerano acque nere le acque di scarico provenienti da acquai, lavabi, bagni, lavatoi, lavatrici, latrine, fontane, ecc.

Art. 2

- Immissioni nella fognatura pubblica. -

Tutte le acque di scarico devono di norma essere convogliate mediante tubazioni distinte per le acque bianche e

per quelle nere, agli appositi canali della rete pubblica di fognatura, come previsto dal presente articolo.

L'allacciamento alla rete pubblica di fognatura è obbligatorio:

- a) per edifici il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, sia minore di 1.000 mc. fino a distanza di 50 m. dal collettore pubblico;
- b) per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 1.000 e 2.000 mc. fino a distanza di 100 m. dal collettore pubblico;
- c) per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 2.000 e 3.000 mc. fino a distanza di 150 m. dal collettore pubblico;
- d) per i condomini o complessi di edifici contigui o non contigui il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, superi i 3.000 mc. fino a distanza di 200 m. dai predetti collettori;
- e) per le attrezzature alberghiere e turistiche, i campeggi, gli ospedali, le case di cura e altri complessi analoghi situati a distanza anche superiore a quella di cui alla lettera d).

Ai fini dell'applicazione del presente articolo le distanze si misurano in linea orizzontale dall'asse del collettore comunale fino al punto più vicino del fabbricato, compresi eventuali sporti ed aggetti.

L'Amministrazione Comunale può esentare dall'obbligo di cui sopra nel caso sia dimostrata l'eccessiva difficoltà tecnica dell'allacciamento o l'eccessiva onerosità dello stesso in relazione alle spese incontrate dagli altri obbligati.

Per gli edifici non obbligati all'allacciamento alla

pubblica fognatura valgono le prescrizioni della L.P. 18.11.1978, n. 47 e successive modificazioni.

Art. 3

- Scarichi vietati. -

E' vietato immettere nella fognatura pubblica liquidi aggressivi o rifiuti ingombranti o sostanze nocive e pericolose che possano danneggiare i manufatti o provocarne l'ostruzione. Chiunque sia l'autore del danno, nei confronti dell'Amministrazione è responsabile il titolare dello scarico.

Art. 4

- Scarichi da insediamenti produttivi. -

Gli scarichi da insediamenti produttivi sono regolamentati dalla L.P. 18.11.1978, n. 47 e successive modificazioni.

In particolare gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi dovranno essere autorizzati ai sensi dell'art. 23 della L.P. 18.11.1978, n. 47 e successive modificazioni, osservando le prescrizioni tecniche dettate per ogni singolo caso dall'Ente gestore dell'impianto.

Art. 5

- Pre-trattamento delle acque nere civili. -

Le acque nere provenienti da ospedali, case di cura e da altri complessi analoghi, prima di essere immesse nella fognatura pubblica, dovranno subire un trattamento preventivo di disinfezione. L'autorizzazione all'allacciamento è rilasciata sentito il parere del Servizio Provinciale competente in materia di igiene e sanità.

Art. 6

- Scarichi a livello inferiore della strada. -

L'Amministrazione Comunale può autorizzare l'allacciamento di scarichi a livello inferiore della strada con i necessari accorgimenti (sollevamento). Essa rimane comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare allo stabile od a terzi per effetto di rigurgiti dalle condotte comunali o mancato funzionamento delle apparecchiature.

Art. 7

- Avviso di entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione di nuovi allacciamenti. -

Il Sindaco, con avviso pubblico dell'entrata in

esercizio della rete di fognatura o di nuovi tronchi della stessa, invita tutti i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, a presentare domanda di allacciamento alla rete di fognatura comunale entro un congruo termine di tempo. Per gli inadempienti il Sindaco provvederà ad emettere un'ordinanza coattiva per ogni singolo caso, ingiungendo di provvedere ad eseguire l'allacciamento entro un termine di tempo che potrà variare in funzione della situazione contingente, ma che non potrà mai superare i sei mesi.

Nel contesto dei lavori di costruzione o ristrutturazione della rete di fognatura, qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno per una razionale realizzazione dell'opera, la stessa provvede direttamente alla predisposizione delle opere per l'allacciamento degli utenti fino al limite della proprietà pubblica. L'importo della spesa risultante è però a carico dell'utente e dovrà essere da questo versato alla Tesoreria Comunale dopo l'accertamento del lavoro eseguito da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8

- Ripristino di allacciamenti preesistenti. -

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale proceda alla ristrutturazione o sdoppiamento di reti esistenti, essa provvede al ripristino degli allacciamenti in atto, qualora siano ritenuti tecnicamente idonei, a proprie cure e spese, esclusivamente per la parte ricadente su suolo pubblico.

Art. 9

- Esecuzione d'ufficio. -

Quando siano trascorsi i termini fissati dall'ordinanza per l'esecuzione dei lavori di allacciamento, di cui all'art. 7 primo comma, il Comune senza pregiudizio del procedimento amministrativo e penale, provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere a totale spesa dei proprietari inadempienti. Detta spesa subirà una maggiorazione del 25% per spese generali e di assistenza tecnica ai lavori. Qualora l'obbligato non dovesse poi, entro i termini fissati dalla notifica di risarcimento, versare il dovuto, l'Amministrazione Comunale provvederà al recupero con la procedura coattiva prevista per entrate patrimoniali, di cui al T.U. relativo alla riscossione delle entrate patrimoniali in R.D. 13.4.1910, n. 639.

Art. 10

- Divieto di fare opere senza permesso. -

E' vietato realizzare qualsiasi tipo di allacciamento alle reti di fognatura sia bianca che nera, senza il permesso dell'Amministrazione Comunale, anche se i lavori vengono imposti con ordinanza pubblica.

Art. 11

- Procedura per l'allacciamento. -

Per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento ogni proprietario di immobile deve fare domanda redatta su carta legale indirizzata al Sindaco del Comune.

Unitamente alla domanda di allacciamento debbono essere presentati in duplice copia i seguenti elaborati:

1. estratto di mappa con l'indicazione del percorso della tubazione fino all'innesto con la fognatura pubblica;
2. planimetria contenente lo schema dell'impianto fognario interno alla proprietà privata ed esterno ad essa, con le seguenti specificazioni:
 - a) punto di innesto nella fognatura pubblica, individuato da precisi punti di riferimento;
 - b) lunghezza delle tubazioni di raccordo;
 - c) diametri e tipo di materiale usato e sezione tipo di posa;
3. profilo, in scala adeguata, della canalizzazione da porre in opera;
4. particolare di dettaglio del pozzetto contenente i pezzi speciali ed il sifone intercettatore;
5. eventuali ulteriori elaborati ed altre indicazioni che il Comune ritenesse indispensabili per l'esatta individuazione dei lavori da eseguire.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento cauzionale, la cui entità sarà fissata di volta in

volta dall'Amministrazione Comunale, a garanzia di una corretta esecuzione dei lavori sia di allacciamento che di ripristino di suolo pubblico eventualmente manomesso. Detta cauzione sarà svincolata e quindi restituita all'interessato non appena accertata, da parte di apposito incaricato, la regolarità dei lavori eseguiti e l'ottemperanza alle disposizioni fissate.

I progetti dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nella delibera del Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dall'inquinamento pubblicata nel Supplemento Ordinario della G.U. n. 48 del 21.2.1977.

Art. 12

- Rilascio dell'autorizzazione. -

Il Sindaco rilascia l'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura pubblica dopo la verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale dell'idoneità della soluzione prospettata.

A detta soluzione potranno in caso diverso essere apportate delle modifiche e prescrizioni, alle quali, in sede esecutiva, il titolare dell'autorizzazione dovrà scrupolosamente attenersi.

L'autorizzazione vale esclusivamente per l'edificio per il quale viene richiesta e per quella consistenza di esso che risulta dai disegni depositati presso il Comune.

Art. 13

- Modalità degli allacciamenti. -

Ogni singolo edificio di norma deve essere allacciato alla fognatura pubblica mediante una tubazione per le acque bianche ed una tubazione per quelle nere, salvo che per ragioni tecniche, da valutare di volta in volta, si rendano necessari allacciamenti plurimi. Le immissioni nella rete pubblica debbono essere eseguite con tubazioni di materiale idoneo e con diametro adeguato all'entità dello scarico ed in ogni caso non inferiore a cm. 15. Se il collettore comunale è in gres ceramico, l'allacciamento dovrà necessariamente essere fatto mediante gli appositi pezzi speciali.

Art. 14

- Proprietà delle opere. -

Rimangono di proprietà comunale le opere di allacciamento ricadenti sul suolo pubblico.

L'Amministrazione Comunale ed il privato proprietario hanno l'onere di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria ognuno per la parte di sua proprietà.

E' riconosciuto esclusivamente agli incaricati del Comune il diritto di ispezionare il ramo sul suolo pubblico della fognatura.

Art. 15

- Canone di utenza. -

A seguito dell'allacciamento alla rete pubblica di fognatura, ciascun titolare dello scarico è tenuto al pagamento di un canone annuo quale corrispettivo dei servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto. Il canone di utenza è stabilito in base ad apposita tariffa che verrà determinata dall'Amministrazione Comunale con le modalità previste dall'art. 16 e seguenti della Legge 10.5.1976, n. 319, e successive modificazioni.

Art. 16

- Scarichi provvisori. -

Per lo smaltimento delle acque nere provenienti da nuovi fabbricati civili che non siano allacciabili alla rete pubblica di fognatura, ove gli scarichi medesimi non confluiscano in corpi d'acqua superficiali, dovrà essere prevista la realizzazione di una fossa a completa tenuta, sufficiente ad almeno 2 mesi di esercizio, considerando a tal fine necessario in ogni caso un rapporto di 6 mc. utili di

fossa per ogni 100 mc. di edificio.

Nell'ipotesi di insediamenti civili di cubatura complessiva non superiore a 2.000.= mc. e semprechè lo scarico non comporti danneggiamenti delle falde acquifere o instabilità dei suoli, potrà essere autorizzato lo smaltimento sul suolo o nel sottosuolo delle acque nere provenienti da nuovi fabbricati civili. In tal caso le acque nere dovranno essere previamente trattate con processi biologici, in modo da assicurare il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla L.P. 18.11.1978, n. 47 e successive modificazioni.

Qualora entri in esercizio un nuovo tronco di fognatura e l'allacciamento divenisse possibile, rimane l'obbligo di provvedere in tale senso in modo diretto, con eliminazione della fossa a tenuta e dell'eventuale impianto di trattamento biologico.

Art. 17

- Disposizioni transitorie. -

Tutti i titolari di scarichi che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento non fossero in possesso di regolare autorizzazione del Sindaco all'allacciamento dello scarico privato alla rete comunale dovranno seguire la stessa procedura indicata all'art. 11.

Nei casi previsti dal precedente art. 2, lett. a) - b) - c) - d) - e) gli allacciamenti degli insediamenti civili esistenti dovranno essere eseguiti entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e contemporaneamente dovranno essere eliminati i sistemi di scarico

preesistenti.

In particolare tutte le fosse biologiche private degli edifici che si allacciano o che sono allacciati alla rete comunale, dovranno essere riempite di materiale arido ed eliminate nella loro funzione.

Art. 18

- Sanzioni amministrative. -

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla Legge 10.5.1976, n. 319 e successive modificazioni e da altre norme legislative, e delle sanzioni amministrative previste dalla L.P. 18.11.1978, n. 47 e successive modificazioni, le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti dal regolamento Comunale per il Servizio di Fognatura sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale nonchè della Legge 3.5.1967 n. 317, con una sanzione amministrativa da L. 800 a L. 200.000.=.

Quando il fatto illecito abbia arrecato danno all'Amministrazione od a terzi, non è ammesso il pagamento della predetta sanzione in misura ridotta conformemente al disposto dell'art. 107 ultimo comma del T.U. della Legge Comunale e Provinciale e dell'art. 5 ultimo comma della Legge 3.5.1967, n. 317.

Art. 19

- Entrata in vigore. -

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 48 del T.U. delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei Comuni.